

MODALITA' DI GESTIONE DELL'ALBO DELLE OPPORTUNITA' DI COMPENSAZIONE

(istituito ai sensi del punto 2.2-c dei "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi" della D.G.R. n. 8/675 del 21/09/2005)

ARTICOLO 1

Funzioni e scopi

L'istituzione dell'albo per le opportunità di compensazione, successivamente chiamato "albo", ha lo scopo di far incontrare chi deve eseguire interventi di imboscamento a titolo di compensazione per l'ottenimento di autorizzazioni alla trasformazione del bosco e chi, pur avendo a disposizione terreni su cui intervenire, ha difficoltà ad accedere a contributi pubblici.

Nell'albo sono iscritte esclusivamente proposte di interventi forestali coerenti con quanto prescritto dalla d.g.r. 8/675/2005 relativamente alle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, presentate da soggetti che possiedono aree su cui realizzare nuovi interventi forestali. I richiedenti la trasformazione del bosco possono attingere a questo elenco per recuperare aree in cui realizzare interventi compensativi.

Le proposte inserite nell'Albo possono, inoltre, essere finanziate dal Parco Agricolo Sud Milano coi proventi delle monetizzazioni delle compensazioni per l'ottenimento di autorizzazioni alla trasformazione del bosco, compatibilmente con le norme vigenti per le erogazioni di aiuti e contributi al settore forestale e ambientale.

ARTICOLO 2

Gestione dell'albo

La gestione dell'albo è affidata al Settore Parco Agricolo Sud Milano della Provincia di Milano.

ARTICOLO 3

Modalità d'iscrizione

Possono iscriversi all'albo tutti gli Enti Pubblici, gli organismi di diritto pubblico, nonché le organizzazioni senza scopo di lucro, che presentano una proposta contenente i possibili interventi di compensazione da realizzarsi su terreni di proprietà o in concessione per una durata non inferiore ad anni 30.

Tale proposta (progetto preliminare) dovrà comprendere, una relazione di progetto (con descrizione sintetica delle opere previste, la loro finalità, le superfici di intervento, un preventivo di massima dei costi da sostenere e dei costi unitari), l'ubicazione dell'intervento su carta tecnica Regionale ed una planimetria.

ARTICOLO 4

Ubicazione degli interventi compensativi

Gli interventi compensativi dovranno essere realizzati obbligatoriamente in Lombardia, nei comuni classificati "pianura" dall'ISTAT.

Sarà data priorità agli interventi ubicati all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano nonché a quelli aventi quali finalità prioritarie la ricongiunzione di cenosi forestali frammentate, l'ampliamento di complessi forestali isolati o la ricostruzione di ambiti di particolare importanza, ricadenti nell'ambito della rete ecologica provinciale.

ARTICOLO 5

Limiti, divieti e condizioni per la realizzazione di interventi compensativi

Gli interventi dovranno essere costituiti da popolamenti arborei e arbustivi, che debbono configurarsi bosco, così come definito dalla l.r. 31/2008; dovranno inoltre essere realizzati con specie arboree ed arbustive autoctone, secondo le modalità tecniche previste dal Regolamento regionale n. 5 del 20/7/2007.

Nel caso di interventi su una superficie di almeno 3.000 mq, una quota del finanziamento, non superiore al 25% può essere utilizzata per:

- a) la realizzazione di sistemi verdi (siepi, filari, stagni naturalistici, prati e simili) connessi all'intervento di imboscamento,
- b) dotare l'intervento di imboscamento di strutture leggere, per la fruizione eco-compatibile delle foreste: sentieri, piste ciclabili, rastrelliere, cartelli e osservatori didattici, panchine, tavoli ecc.;
- c) realizzare attività selvicolturali come definite dal Regolamento regionale n. 5 del 20/7/2007.

Non possono essere considerati interventi di compensazione in seguito alla trasformazione di aree boscate, gli interventi qualificati quali opere di mitigazione e/o compensazione per la realizzazione di progetti che necessitano dell'autorizzazione e/o del parere del Parco.

Non possono essere considerati interventi di compensazione in seguito alla trasformazione di aree boscate, gli interventi realizzati con il contributo economico della Regione o di altri enti pubblici, sulla base della normativa, europea, nazionale e regionale.

ARTICOLO 6

Manutenzioni

La manutenzione, dovrà garantire l'affermazione della piantagione. La durata di tale periodo non potrà essere inferiore a sette anni a partire dalla data di fine impianto.

Per manutenzione si intendono le seguenti operazioni colturali:

1. almeno due sfalci annuali delle erbe infestanti;
2. eventuali irrigazione di soccorso;
3. sostituzioni delle fallanze.

ARTICOLO 7

Finanziamento delle proposte dell'albo

Il Parco finanzia la realizzazione delle proposte di intervento presenti nell'albo con i proventi monetizzazioni delle compensazioni per l'ottenimento di autorizzazioni alla trasformazione del bosco.

Sono finanziate quelle proposte che abbiano presentato un progetto definitivo/esecutivo complessivo dell'intervento.

ARTICOLO 8

Costi degli interventi

La quantificazione dei costi relativi agli imboschimenti e alle altre attività dovranno fare riferimento ai prezzi regionali esistenti e aggiornati.

Le spese sostenute riconosciute a terzi, devono essere accompagnate da idonei giustificativi di spesa (fatture, ricevute di pagamento), in alternativa i beneficiari potranno avvalersi, per la loro rendicontazione dei "costi standard" come definiti per le misure agroambientali del PSR della Regione Lombardia vigente. Qualora le opere venissero eseguite in economia, dovranno essere presentati listini paga operai o, in alternativa, dovrà essere prodotta dal direttore lavori certificazione delle ore occorse alla realizzazione delle opere in progetto, con il relativo costo orario.

ARTICOLO 9

Decadenza

L'iscrizione all'albo cessa per effetto della completa esecuzione di tutti i progetti presentati dall'iscritto. La rinuncia dell'iscritto all'esecuzione dei progetti preliminari è sempre possibile fatto salvo l'impegno alla realizzazione dei progetti esecutivi approvati.

ARTICOLO 10

Varianti in corso d'opera

Eventuali varianti, sia per quanto concerne i progetti preliminari che i singoli progetti specifici esecutivi, dovranno essere preventivamente approvate dal Parco.

ARTICOLO 11

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello di conclusione della pubblicazione all'albo.